



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
– *Seconda sezione civile* –

Il Presidente

- visto il decreto del Presidente Vicario del Tribunale n. 9480 in data 22 luglio 2020, recante linee-guida per l'attività del settore civile e lavoro per il periodo successivo al 3 settembre 2020;

- visto l'art. 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, in tema di svolgimento delle udienze sino al 31 ottobre 2020, che consente la celebrazione delle stesse anche nella forma scritta e da remoto;

- ritenuto opportuno che dal prossimo mese di settembre, per le cause che non potranno essere trattate in forma scritta o da remoto, le udienze in presenza siano svolte con modalità tali da assicurare il distanziamento sociale fra le persone che vi partecipano e quelle che eventualmente siano in attesa di accedere in aula, evitando ogni possibile forma di assembramento sia lungo il percorso per raggiungere l'aula di udienza, sia durante l'eventuale attesa al di fuori di essa sia, infine, lungo il percorso di uscita dal Tribunale;

- considerato che a tal fine è necessario:

(a) ripartire ciascun giorno di udienza, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti tre fasce orarie: dalle ore 9,30 alle ore 12,00; dalle ore 12,30 alle ore 15,00; dalle ore 15,30 alle ore 18,00;

(b) limitare a tre, per ciascuna fascia oraria, il numero dei giudici che celebrano udienza, possibilmente in aule fra loro distanti;

(c) fissare orari di trattazione differenziati per ciascuna causa, stabiliti in ragione della prevedibile durata dell'attività istruttoria da compiere: in particolare, si raccomanda di dedicare all'assunzione delle prove la parte finale delle prime due fasce orarie e sino alle ore 17,00 (orario in cui è presente il presidio di cancelleria) della terza fascia;

(d) trattare entro le ore 17,00 le cause che prevedono la lettura del dispositivo in udienza o comunque esigono la presenza del cancelliere;

(e) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie nelle aule di udienza e nei pressi di esse, impartite nel paragrafo II dell'allegato 1 al provvedimento del Presidente del Tribunale prot. 5273 del 20 aprile 2020, di seguito riportate per la parte di interesse:

“Quotidianamente, entro le ore 9,00, la cancelleria (...) fornisce al personale di sicurezza in servizio ai varchi di accesso al Tribunale un elenco delle cause in trattazione per consentire l'ingresso soltanto a quanti ne hanno effettivamente titolo. (...)

I giudici valutano la possibilità di celebrare le udienze pubbliche (...) a porte chiuse ai sensi (...) dell'art. 128 c.p.c. (...), compatibilmente con il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

(...) l'accesso in aula d'udienza è consentito, secondo le indicazioni del giudice, esclusivamente ai difensori, alle parti e ai testimoni interessati al procedimento in trattazione. Se necessario, il giudice

impartisce idonee disposizioni per evitare assembramenti nei pressi dell'aula d'udienza durante l'eventuale attesa per la trattazione della causa.

Le persone ammesse in aula d'udienza, durante il tempo in cui vi rimangono, sono tenute a indossare i presidi sanitari necessari a contenere il rischio del contagio (mascherina e guanti) e a rispettare il distanziamento minimo stabilito dall'autorità sanitaria. Durante l'udienza deve essere assicurato un continuo ricambio d'aria nell'aula d'udienza, anche mediante l'apertura delle finestre.

Terminata l'udienza i difensori, qualora non impegnati in altre cause, e le parti lasciano immediatamente il Tribunale. I testimoni escono dal Tribunale non appena conclusa la deposizione, a meno che il giudice non disponga la loro permanenza per ulteriori esigenze (confronti, richiesta di precisazioni) adottando in questo caso gli opportuni provvedimenti atti a garantire il rispetto del distanziamento interpersonale durante l'attesa”;

- ritenuto che per le cause nelle quali è prevedibile la partecipazione di un numero di persone superiore a quello consentito, dal distanziamento sociale, per ciascuna aula d'udienza, ove in sezione non siano disponibili aule più ampie di quelle loro assegnate i giudici potranno utilizzare l'aula 170 della sezione XIV fallimentare, sulla base dei turni predisposti dalla Presidenza del tribunale;

- sentiti i giudici della sezione;

dispone

1. per le cause fissate dal mese di settembre 2020 in avanti i giudici individuano quelle che tratteranno in forma scritta o da remoto ai sensi dell'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77 e ne danno tempestiva comunicazione alle parti;

2. per le cause in presenza le udienze saranno celebrate secondo il seguente calendario:

FASCIA ORARIA	LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ
9,30 – 12, 00	MONTESANO aula 250 CIANFARINI aula 245 MIDILI aula 54	CIANFARINI aula 245 GATTA aula 250	CANONACO aula 246 PAPOFF aula 249 SARCINA aula 54	CARTONI aula 246 PAPOFF aula 249 MIDILI aula 54	CARTONI aula 246 MONTESANO aula 250
12,30 – 15,00	GATTA aula 247 RECLAMI aula 251	CANONACO aula 246 IMPOSIMATO aula 250 CERCHIARA aula 57	TANFERNA aula 245 BIFANO aula 248 CERCHIARA aula 57	TANFERNA aula 245 MONTESANO aula 250	GATTA aula 247 BIFANO aula 248 SARCINA aula 54
15,30 – 18,00	ODDI aula 251 I e III lunedì del mese	SARCINA aula 54 CURATOLA aula 248	PATRUNO aula 247 IMPOSIMATO aula 250	PATRUNO aula 247 CURATOLA aula 248	ODDI aula 251 II e IV venerdì del mese

3. i giudici organizzeranno la trattazione delle cause in presenza seguendo i criteri indicati nel quarto e nel quinto capoverso della parte motiva del presente provvedimento;

4. la Dirigente di cancelleria è incaricata di adottare le misure necessarie per dare attuazione al presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Presidenza del Tribunale e pubblicato sul sito *web* del Tribunale.

Roma, 22 luglio 2020.

Il Presidente
[FRANCESCO ODDI]